

**INTERROGAZIONE**

**Ordinaria a risposta orale in aula**

**N. 145**

equipollenza alla laurea del titolo di studio di educatore professionale e salvaguardia occupazionale.

*Presentata dal Consigliere regionale:*

*ROSSI DOMENICO (primo firmatario) 17/12/2019*

*Presentata in data 17/12/2019*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **INTERROGAZIONE**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO: equipollenza alla laurea del titolo di studio di educatore professionale e salvaguardia occupazionale.**

### **Premesso che**

- Il profilo professionale dell'educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n.520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma3, del dl 30 dicembre 1992 n.502", con il seguente profilo: "L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi (...) volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà";
- In base a quanto disposto dalla normativa vigente, la figura delle professioni sanitarie deve essere formata tramite ciclo universitario triennale;
- La legge 26 febbraio 1999, n.42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" all'articolo 4, comma 1, riconosce come equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma3, del dl 30 dicembre 1992 n.502/1996, ulteriori titoli - tra i quali rientrano i profili acquisiti al termine di corsi regionali - purché conseguiti in base alla precedente normativa. Inoltre il Comma 2 dello stesso articolo 4 specifica che con apposito DM della sanità sono stabiliti "con riferimento allo stato giuridico dei dipendenti dei comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale" i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai citati diplomi universitari - ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base - ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

- Il DM 22 giugno 2016 che ha modificato il DM 27 luglio 2000, recante "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", non ha ricompreso tra i titoli equipollenti gli attestati regionali di educatore professionale della Regione Piemonte, conseguiti dopo l'entrata in vigore della Legge 42/1999;
- A seguito del DPCM del 26 luglio 2011 che stabilisce la modalità generali per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, le regioni avrebbero dovuto emanare i bandi delle specifiche professioni;
- La Regione non ha però emanato il bando per gli educatori professionali in possesso dell'attestato conseguito successivamente al 1999 e pertanto, ad oggi gli stessi non hanno potuto usufruire del percorso dell'equivalenza;

#### **Considerato che**

- La Regione, nelle more della costituzione dei corsi di laurea per l'esercizio della professione di educatore professionale socio sanitario (nuova denominazione del profilo), ha continuato ad erogare i corsi regionali anche negli anni successivi al 1999;
- A partire dall'anno scolastico 2002/2003 la Regione ha stipulato un protocollo di intesa con le Università piemontesi al fine di attivare un percorso di laurea triennale interfacoltà che prevede il rilascio di un diploma di laurea ai sensi del DM 520/98 rispondente pienamente ai vincoli dettati alla normativa statale sulle professioni sanitarie;
- Molti cittadini piemontesi hanno frequentato corsi regionali erogati dalla Regione Lombardia, fino all'anno 2001/2002, al fine di garantire un numero adeguato di operatori alle strutture socio-sanitarie;

#### **Preso atto che**

- La legge 11 gennaio 2018, n.3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" nel disporre il riordino delle

professioni sanitarie ne ha istituito gli ordini e gli albi, stabilendo che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;

#### **Rilevato che**

- A migliaia di educatori professionali con attestato acquisito al termine dei corsi regionali effettuati successivamente all'anno 1999 non era stata riconosciuta l'equipollenza e pertanto non erano nella condizione di potersi iscrivere all'albo;
- In base ai dettami dell'articolo 1, commi da 594 a 601, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Finanziaria 2018), il legislatore ha previsto la salvaguardia dell'occupazione degli educatori professionali, solo se operanti nella stessa azienda privata, ma non ha indicato nulla per le situazioni di cambio di gestione degli appalti;
- In base alla legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 30/12/2018), è stata poi riconosciuta l'equipollenza per i titoli conseguiti entro il 2005 (comma 539, art.1)

#### **Rilevato altresì che**

- Con Delibera di Giunta 9035/2019 Regione Piemonte stabilisce che: nelle more del completamento della revisione nazionale della figura dell'Educatore professionale e alla luce della normativa nazionale citata e, in particolare, del comma 517 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato il comma 594 della Legge 205/2017, al fine di assicurare la continuità di esercizio e il buon funzionamento delle funzioni socio educative svolte nell'ambito delle Strutture e Servizi socio-sanitari e della salute territoriali, gli Educatori Professionali socio-pedagogici possano esercitare la loro professione, svolgendo in via esclusiva funzioni socio-educative, nell'ambito dei servizi socio-sanitari e della salute concorrendo agli standard organizzativi delle figure professionali previsti dalle delibere regionali inerenti le Strutture e i Servizi socio-sanitari e sanitari territoriali;
- per garantire la piena continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro della Salute di cui al comma 538 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, concernente l'istituzione degli elenchi speciali in esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, gli Educatori Professionali che posseggono i requisiti di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1999, n.

42, introdotto dal comma 537 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P., purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.

- la D.G.R. n. 94-13034 del 30 dicembre 2009 "Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della Regione Piemonte" sia revocata;

### **Interroga la Giunta regionale**

Per conoscere:

- quali iniziative sono state messe in atto per dar seguito a quanto previsto nel dispositivo della citata Delibera di Giunta 9035/2019;
- se la Regione monitora la situazione degli educatori sul territorio piemontese al fine di verificare l'attuazione della suddetta Delibera;
- il personale assegnato alle singole ASL distinto per professionalità;
- i criteri di verifica adottati circa le risorse disponibili rispetto all'attività da svolgere.


